

(I lavori iniziano alle ore 14.09 con l'esame delle interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno del Consiglio regionale)

OMISSIS

Interrogazione a risposta immediata n. 2312 presentata da Tronzano, inerente a "*Termini del divieto di abbruciamento di materiale vegetale sul territorio regionale*"

Interrogazione a risposta immediata n. 2313 presentata da Policaro, inerente a "*Applicazione legge quadro su incendi boschivi*"

PRESIDENTE

Adesso passerei a due interrogazioni che hanno il medesimo oggetto come argomento, che sono la n. 2312 a firma del Consigliere Tronzano e la n. 2313 a firma del Consigliere Policaro. La prima ha come titolo "*Termini del divieto di abbruciamento di materiale vegetale sul territorio regionale*"; la seconda "*Applicazione legge quadro su incendi boschivi*".

Risponderà l'Assessora De Santis.

Chiederei ai due Consiglieri interessati di illustrare la propria e ci sarà una risposta unica, se siete d'accordo, da parte dall'Assessora.

La parola al Consigliere Policaro per l'illustrazione dell'interrogazione n. 1213.

POLICARO Giuseppe Antonio

Grazie, Presidente.

L'interrogazione è presentata anche dal Consigliere Andrea Tronzano; evidentemente è un tema sentito.

Con quest'interrogazione si sottolinea la discrasia tra la legge regionale, appena approvata, la n. 229 e altre norme e, più precisamente, una DGR che tuttora è applicata, la DGR 42 del 2017, in ordine all'abbruciamento delle cosiddette sterpaglie che rientrano nella legge quadro sugli incendi boschivi.

Cosa accade? la DGR, applicata da tutti i Comuni, prevede il divieto di bruciare materiale vegetale dal 1° ottobre al 31 marzo. Le Province e i Comuni devono fare rispettare questo divieto, peraltro, anche con notevoli difficoltà. È inutile sottolineare il danno ambientale...

PRESIDENTE

Chiedo scusa, Consigliere. Se è possibile, chiedo di fare più silenzio, almeno riusciremo a sentire il Consigliere Policaro.

Grazie.

POLICARO Giuseppe Antonio

Grazie, Presidente.

Trovo superfluo sottolineare il danno ambientale dell'abbruciamento del materiale vegetale che appunto viene sanzionato da questa DGR, che vietava, come dicevo prima - utilizzo l'imperfetto - l'abbruciamento dal 1° ottobre al 31 marzo. La nuova legge regionale, approvata pochi giorni fa, invece,

prevede che questo divieto valga dal 1° novembre al 31 marzo.

Che cosa accade? Accade che le Province e, soprattutto, i Comuni non sanno come organizzarsi, non sanno se sanzionare, come sanzionare, chi sanzionare rispetto a dei comportamenti che non sono ben chiaramente individuabili.

Tra le altre cose, posto che la legge regionale, approvata in Aula qualche giorno fa, ancora non è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale e verrà pubblicata intorno al 10 ottobre, accadrà una cosa particolarissima, ovvero, che si dovrebbe applicare la DGR che prevede il divieto d'abbruciamento dal 1° ottobre, dopodiché - da quello che abbiamo approfondito - dovrebbe entrare in vigore la nuova legge regionale che, invece, prevede il divieto dal 1° novembre.

Sostanzialmente, se è corretta l'interpretazione che ci hanno fornito alcuni tecnici, dovrebbe valere dal 1° ottobre al 10 ottobre, poi con la nuova legge regionale ci sarà una pausa e al 1° novembre dovrebbe riprendere questo divieto. C'è un po' di confusione e, soprattutto, sono in difficoltà i Sindaci.

Sottolineo che la sanzione per questi comportamenti è di 50 euro, quindi una sanzione molto bassa, che credo possa significare ben poco come deterrente.

Chiedo, quindi, quale sia la corretta applicazione delle norme richiamate e, soprattutto, sollecito l'Assessore regionale, che manca, a coordinarsi con gli Enti territoriali per l'applicazione delle stesse.

PRESIDENTE

Grazie, collega Policaro.

La parola al Consigliere Tronzano per l'illustrazione dell'interrogazione n. 2312.

TRONZANO Andrea

Grazie, Presidente.

Confermo quanto diceva il collega Policaro. Aggiungo solo una domanda, Presidente, all'Assessore, e cioè se la Giunta regionale abbia fatto consapevolmente questo tipo di valutazione.

Grazie.

PRESIDENTE

Grazie, collega Tronzano.

La parola all'Assessora De Santis per la risposta a entrambe le interrogazioni.

DE SANTIS Giuseppina, Assessora regionale

Grazie, Presidente; grazie, Consiglieri.

Rispondo il luogo del collega Alberto Valmaggia e quindi leggo una nota preparata dai suoi Uffici.

Il nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano, recepito dalla Regione Piemonte con DGR 22-5139 del 5 giugno 2017 richiama l'articolo 2, comma 1, punto 1 l'impegno per le Regioni ad *"adottare provvedimenti di sospensione, differimento o divieto della combustione all'aperto del materiale vegetale, di cui all'articolo 182, comma 6 bis del decreto legislativo 152-2006 in tutti i casi previsti da tale articolo, nelle zone nelle quali risulta superato uno o più valori limite del PM 10 e/o il valore obiettivo di benzopirene"*.

Nel citato articolo e comma non si fa riferimento pertanto ad alcuna data di prevista applicazione della misura richiesta. Con la DGR 42 del 20 ottobre 2017, recante le prime misure d'attuazione dell'accordo di programma, è stato a suo tempo introdotto il limite temporale 1° ottobre 31 marzo come il primo momento applicativo.

I successivi confronti con la Direzione Agricoltura e con il Settore Foreste hanno consentito di rilevare esigenze specifiche, che hanno portato alla nuova definizione del periodo d'applicazione sostanzialmente con

l'approvazione, da parte del Consiglio regionale, il 23 settembre ultimo scorso, della legge regionale quadro in materia d'incendi boschivi.

Peraltro, la Regione Piemonte ha deciso, riguardo all'estensione territoriale del divieto, di prevedere l'applicazione a tutto il territorio regionale non soltanto alle aree oggetto di superamento dei valori limite, richiamati dall'accordo di programma sopra citato.

Dal punto di vista applicativo, fino all'entrata in vigore della legge citata, dunque quella approvata il 25 settembre, le ordinanze dovranno fare riferimento al periodo minimo di applicazione previsto dalla DGR 42-2017; dall'entrata in vigore della legge si dovrà fare riferimento al nuovo periodo minimo 1° novembre-31 marzo, fatta salva la facoltà in capo alle Amministrazioni comunali di definire misure più restrittive, in virtù di specifiche criticità ambientali, anche in riferimento alle pratiche di abbruciamento delle stoppie di riso molto diffuse nel Vercellese e nel Novarese.

PRESIDENTE

Grazie, Assessora De Santis.

OMISSIS

*(Alle ore 15.31 il Presidente dichiara esaurita la trattazione
delle interrogazioni a risposta immediata)*

(La seduta ha inizio alle ore 15.35)